

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 463 (Abrogato)

[Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudice è normalmente assistito, a norma dell'[articolo 441](#), da uno o più consulenti tecnici, scelti in appositi albi.]